

Informativa per la clientela di studio

N. 02 del 07.01.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Interessi legali ridotti dal 2015

Dal 1° gennaio 2015 cambia la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali. Con un decreto dell' 11 dicembre firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre, il **tasso è stato ridotto dall'1% allo 0,5% in ragione d'anno.** La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

Premessa

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,5% si applica dall'1.1.2015.

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

- **all'1%, fino al 31.12.2014;**
- **allo 0,5%, dall'1.1.2015 fino al giorno di versamento compreso.**

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto l'1.12.2014, che verrà effettuato il 10.2.2015, comporta l'applicazione del tasso legale:

- ✓ dell'1%, per il periodo 2.12.2014 - 31.12.2014;
- ✓ dello 0,5%, per il periodo 1.1.2015 - 10.2.2015.

Rateizzazioni delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflattivi del contenzioso

La riduzione allo 0,5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il **versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflattivi del contenzioso:**

- ✓ adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- ✓ adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- ✓ accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- ✓ acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- ✓ conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

In relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2014 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dell'1% in vigore nel 2014, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflattivi del contenzioso, sopra richiamati.

Interessi non computati per iscritto

La nuova misura dello 0,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ✓ ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- ✓ agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste **per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali**, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,5% dall'1.1.2015, in caso di:

- ✓ oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- ✓ fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- ✓ crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- ✓ aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- ✓ aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- ✓ enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura minima della sanzione, pari allo 0,5%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2015.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....